
LAB/L.a.





REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

SERVIZIO SICUREZZA ALIMENTARE, IGIENE DELLA NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 12 MAG 2008

riva N. Sauro, 8 (C.A.P. 34124)

Ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia S.I.A.N. SERVIZI VETERINARI LORO SEDI

Al MINISTERO DELLA SALUTE D.G. della sanità animale e del farmaco veterinario D.G. della sicurezza degli alimenti e della nutrizione via Giorgio Ribotta, 5 00144 ROMA


> Al Comando Carabinieri N.A.S. del Friuli Venezia Giulia viale Tricesimo, 46 33100 UDINE

> > All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Laboratorio di Udine Laboratorio di Pordenone LORO SEDI

All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente via Cairoli, 14 33057 PALMANOVA (UD)

All'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimenti Provinciali di
TRIESTE
GORIZIA
UDINE
PORDENONE
LORO SEDI

Alle CC.CC.II.AA.AA. di TRIESTE UDINE GORIZIA PORDENONE LORO SEDI



Alla Confindustria Friuli Venezia Giulia via Alberto e Kathleen Casali, 1 34134 TRIESTE

All'Associazione degli Industriali delle Province di TRIESTE GORIZIA UDINE PORDENONE LORO SEDI

All'Unione Regionale Commercio e Turismo viale Duodo, 5 33100 UDINE

Alla Confcommercio della Provincia di Trieste via San Nicolò, 7 34121 TRIESTE

All'ASCOM della Provincia di Gorizia via Locchi, 14/1 34170 GORIZIA

All'ASCOM della Provincia di Udine viale Duodo, 5 33100 UDINE

All'ASCOM della Provincia di Pordenone piazzale dei Mutilati, 4 33170 PRDENONE

All'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia via XXIX Ottobre, 9/B CODROIPO (UD)

Alla Federazione Regionale Coldiretti Friuli Venezia Giulia via Morpurgo, 34 33100 UDINE

> Alla Confagricoltura FVG viale Europa Unita, 141 33100 UDINE

Alla Confederazione Italiana Agricoltori Friuli Venezia Giulia via Pradamano, 4 **33100 UDINE**

> Alla Confcooperative Friuli Venezia Giulia via Marsala, 66 33100 UDINE

Al Consorzio del Prosciutto di San Daniele via Umberto 1, 26 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Alla Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna SEDE

Prot. n. 9916 /SPS-VETAL

Oggetto: Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti. Formazione dei responsabili dell'elaborazione, della gestione e della applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare.

L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 21, recante norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica, abolisce, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14 della L. 30 aprile 1962, n. 283 e dall'articolo 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Tuttavia, a seguito di tale determinazione, il legislatore regionale ha disposto (articolo 5 della medesima L.R. 21/2005) che:

"1. Al fine dell'esercizio delle attività di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:

a) della formazione del proprio personale mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono

risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro come definito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai

competenti uffici dell'Amministrazione regionale.".

Anche il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'allegato II, capitolo XII, prevede che gli operatori del settore alimentare devono assicurare che gli addetti alla manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività e che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di autocontrollo o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

Ciò premesso, al fine di dare sul territorio regionale compiuta e uniforme applicazione a quanto stabilito dalla sopra citata normativa regionale e comunitaria, la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale ha predisposto linee guida a cui dovranno attenersi gli operatori del settore alimentare e gli addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti (allegato A - parte I) e linee guida per la formazione dei responsabili dell'elaborazione, della gestione e dell'applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare (Allegato A – parte II).

Distinti saluti.

L'ASSESSORE prof. Vladimir Kosic

PARTE I

Formazione degli addetti al settore alimentare al fine di prevenire le malattie trasmesse da alimenti

Obbligo di formazione

Come previsto all'art. 5 della L.R. 18 agosto 2005 n. 21 gli operatori della produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati con periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati.

L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di

lavoro.

Ai fini della formazione si individuano due categorie di addetti che operano la manipolazione degli alimenti

- addetti di imprese registrate che operano una manipolazione a rischio limitato: ad
 es. venditori o trasportatori di alimenti confezionati non deperibili, venditori di ortofrutta, lavapiatti, formatori o bidelli o genitori o altro personale che assiste alla
 ristorazione scolastica, imbottigliatori nelle cantine, ecc.;
- addetti di imprese registrate e/o riconosciute che operano una manipolazione a
 rischio: operatori in attività industriali, artigianali, commerciali addetti a
 preparazione, trasformazione, confezionamento, somministrazione di alimenti o
 bevande, venditori o trasportatori di alimenti deperibili confezionati e non
 confezionati (ad es. sezionatori, casari, macellai, pescivendoli, gelatai,
 panificatori, pizzaioli, rosticceri, alimentaristi addetti ai banconi
 formaggi/salumi/panificazione/ecc., baristi, ristoratori, camerieri, ambulanti, ecc.).

Espletamento e frequenza obbligo formativo

L'obbligo formativo viene espletato in modo differenziato dalle due categorie di addetti:

- addetti che operano una manipolazione a rischio limitato: il responsabile dell'industria alimentare mette a disposizione degli addetti ed illustra loro, con cadenza biennale, il documento "Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e bevande" (Allegato 1). Gli addetti sottoscrivono la presa visione del documento.
- addetti che operano una manipolazione a rischio: tramite la partecipazione, con esito favorevole, ad un corso, con cadenza biennale, in materia di igiene degli alimenti; sono fatti salvi gli obblighi formativi degli addetti di stabilimenti riconosciuti.

Durata corso per addetti che operano una manipolazione a rischio

Minimo 3 ore.

Contenuti minimi del corso

- nozioni di igiene degli alimenti;
- nozioni sulle principali malattie trasmissibili con alimenti;
- nozioni sull'igiene della persona.

Il corso non può superare il numero massimo di 30 partecipanti.

Soggetti organizzatori del corso

I corsi possono essere organizzati da enti, strutture, imprese alimentari (che intendono realizzare direttamente i corsi per i propri dipendenti), sia pubblici che privati, ed anche da singoli professionisti (d'ora in poi chiamati soggetti organizzatori) rispettando le modalità di seguito riportate.

I soggetti organizzatori devono:

- dotarsi di un registro datato (Allegato 2) con firma dei partecipanti e del/dei docente/i che sarà conservato per un periodo non inferiore ai 5 anni; allo stesso modo devono essere conservati anche i questionari finali di valutazione del grado di apprendimento;
- inviare all'Azienda per i servizi sanitari, sul cui territorio ha sede il corso, comunicazione di organizzazione del corso; tale comunicazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3, deve pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di svolgimento del corso medesimo affinché l'Azienda sanitaria possa verificarne l'effettivo svolgimento. Eventuali cambiamenti o impedimenti straordinari allo svolgimento devono essere comunicati tempestivamente, pena la non validità del corso stesso.

Formatori

I formatori devono possedere preparazione professionale specifica in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, derivante dai seguenti titoli di studio (o titoli equipollenti):

- laurea in medicina e chirurgia
- laurea in medicina veterinaria
- laurea in scienze biologiche
- laurea in chimica
- laurea in farmacia
- laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- laurea in scienze e tecnologie alimentari
- laurea in biotecnologie
- laurea in dietistica

La formazione può essere svolta anche da personale delle Aziende Sanitarie afferente ai Dipartimenti di Prevenzione con comprovata esperienza nel settore dell'igiene degli alimenti.

Qualora i formatori siano dipendenti da enti pubblici i medesimi possono espletare attività formativa nei limiti stabiliti dalle norme e dai regolamenti dell'ente di appartenenza.

Valutazione del percorso formativo

Al termine del percorso formativo il grado di apprendimento sarà valutato con questionario redatto dal soggetto organizzatore.

<u>Attestati</u>

A favorevole conclusione del percorso formativo il soggetto organizzatore rilascerà un attestato di formazione i cui contenuti sono indicati nel fac-simile ad Allegato 4. Copia dell'attestazione dovrà essere conservata nel luogo di lavoro tra documentazione relativa alle procedure per l'applicazione del piano di autocontrollo.

Esenzioni

Per il primo biennio sono esentati dall'obbligo formativo i soggetti che hanno frequentato, nell'anno antecedente, con esito positivo dimostrabile:

un corso per l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande o per la vendita di prodotti alimentari;

 un corso di addestramento/formazione ai sensi dell'Allegato II del Regolamento (CE) 852/2004 tra i cui argomenti figurino quelli indicati nei contenuti minimi del corso.

Sono esentati, inoltre, i possessori dei titoli di studio abilitativi alla qualifica di formatori.

Vigilanza sui corsi

L'Azienda per i servizi sanitari ha facoltà di controllare le modalità e l'effettivo svolgimento del corso.

Controllo sulla formazione

L'Azienda sanitaria ha facoltà di verificare l'efficacia degli interventi formativi durante le normali attività di controllo degli operatori del settore alimentare (art. 10 Regolamento CE n. 882/2004).

Sanzioni

A carico del datore di lavoro e dell'addetto

Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione, rilevato dall'Autorità preposta al controllo, è sanzionato ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

A carico del soggetto organizzatore

Le false dichiarazioni saranno punite secondo le norme vigenti.

Periodo transitorio di prima applicazione

Entro due anni dalla adozione del presente provvedimento sia gli addetti che operano una manipolazione a rischio sia gli addetti che operano una manipolazione a rischio limitato dovranno aver ottemperato agli obblighi formativi.

Zone ad alta rilevanza turistica

Gli addetti che operano una manipolazione a rischio presso imprese ad attività stagionale, in zone ad alta rilevanza turistica, visto l'elevato turn-over aziendale, devono comprovare l'espletamento degli obblighi formativi biennali prima dell'inizio dell'attività.

ALLEGATO A

PARTE II

Formazione dei responsabili dell'elaborazione, della gestione e della applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare

Obbligo di formazione

Come previsto all'allegato II, capitolo XII, del Regolamento n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di autocontrollo o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro.

Si definisce responsabile dell'elaborazione e della gestione delle procedure di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Regolamento (CE) n. 852/2004 il responsabile legale dell'impresa alimentare o un altro operatore espressamente delegato.

Ai fini della formazione si individuano tre categorie di imprese del settore alimentare

- imprese della commercializzazione (depositi all'ingrosso, negozi di vendita, trasporto di alimenti, vendita ambulante, ecc.)
- <u>imprese della somministrazione</u> (bar, caffetterie, osterie, ristoranti, pizzerie, somministrazione ambulante, ecc.)
- imprese della produzione e/o trasformazione e/o somministrazione complessa (ristorazione collettiva, ristorazione che effettua banqueting e catering, panifici, pasticcerie, gelaterie, gastronomie, macellerie, pescherie, ecc.)

Espletamento, contenuti minimi e durata minima obbligo formativo

L'obbligo formativo ha cadenza quinquennale e deve essere espletato in modo differenziato dai responsabili delle tre categorie di imprese.

Il sottostante prospetto rappresenta uno schema orientativo delle ore di formazione in relazione agli argomenti da trattare per le tre categorie d'imprese.

	imprese della commercializza zione	imprese della somministrazione	imprese della produzione, trasformazione, somministrazione complessa
a) Rischi e pericoli alimentari (chimici, fisici, microbiologici) e loro prevenzione; b) Conservazione degli alimenti lungo la filiera alimentare c) Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP; d) Obblighi e responsabilità dell'operatore del settore alimentare	2 ore	4 ore	4 ore
e) Le principali parti costitutive di un piano di autocontrollo; f) Identificazione dei punti critici e loro monitoraggio, misure correttive e verifiche; g) Prerequisiti, GMP, HACCP, documentazione	1 ora	2 ore	2 ore
h) Esempi applicativi. Individuazione e controllo dei rischi nelle principali fasi di processo della specifica impresa del settore alimentare	1 ora	2 ore	2 ore
Totali	4 ore	8 ore	8 ore

I contenuti del corso devono essere sia generali che specifici; in particolare i contenuti del punto h) devono possedere una valenza pratico-specifica ed essere tarati in relazione all'effettiva attività svolta dall'impresa alimentare. Per tale motivo si consiglia di formare responsabili provenienti da gruppi omogenei di imprese del settore alimentare.

Il corso non deve superare il numero massimo di 20 partecipanti.

Soggetti organizzatori del corso

I corsi possono essere organizzati da enti, strutture, imprese alimentari (che intendono realizzare direttamente i corsi per i propri dipendenti), sia pubblici che privati, ed anche da singoli professionisti (d'ora in poi chiamati soggetti organizzatori) rispettando le modalità di seguito riportate.

I soggetti organizzatori devono:

- dotarsi di un registro datato (Allegato 5) con firma dei partecipanti e del/dei docente/i che sarà conservato per un periodo non inferiore ai 5 anni; allo stesso modo devono essere conservati anche i questionari finali di valutazione del grado di apprendimento;
- inviare all'Azienda per i servizi sanitari, sul cui territorio ha sede il corso, comunicazione di organizzazione del corso; tale comunicazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 6, deve pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di svolgimento del corso medesimo affinché l'Azienda sanitaria possa verificarne l'effettivo svolgimento. Eventuali cambiamenti o impedimenti straordinari allo svolgimento devono essere comunicati tempestivamente, pena la non validità del corso stesso.

Formatori

I formatori devono possedere preparazione professionale specifica in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, derivante dai seguenti titoli di studio (o titoli equipollenti):

- laurea in medicina e chirurgia
- laurea in medicina veterinaria
- laurea in scienze biologiche
- laurea in chimica
- laurea in farmacia
- laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- laurea in scienze e tecnologie alimentari
- laurea in biotecnologie
- laurea in dietistica

La formazione può essere svolta anche da personale delle Aziende Sanitarie afferente ai Dipartimenti di Prevenzione con comprovata esperienza nel settore dell'igiene degli alimenti.

Qualora i formatori siano dipendenti da enti pubblici i medesimi possono espletare attività formativa nei limiti stabiliti dalle norme e dai regolamenti dell'ente di appartenenza.

Valutazione del percorso formativo

Al termine del percorso formativo il grado di apprendimento sarà valutato con questionario redatto dal soggetto organizzatore.

Attestati

A favorevole conclusione del percorso formativo ed ai soggetti che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del corso, il soggetto organizzatore rilascerà un attestato di formazione i cui contenuti sono indicati nel fac-simile ad Allegato 7 Copia dell'attestazione dovrà essere conservata nel luogo di lavoro tra la documentazione relativa alle procedure per l'applicazione del piano di autocontrollo.

Esenzioni

Per il primo quinquennio sono esentati dall'obbligo formativo i soggetti che hanno frequentato, nel biennio antecedente, con esito positivo dimostrabile:

• un corso di addestramento/formazione ai sensi dell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 tra i cui argomenti figurino quelli indicati nei contenuti minimi del corso.

Sono esentati, inoltre, i possessori dei titoli di studio abilitativi alla qualifica di formatori.

Vigilanza sui corsi

L'Azienda per i servizi sanitari ha la facoltà di controllare le modalità e l'effettivo svolgimento del corso.

Controllo sulla formazione

L'Azienda sanitaria ha facoltà di verificare l'efficacia degli interventi formativi durante le normali attività di controllo degli operatori del settore alimentare (art. 10 Regolamento CE n. 882/2004).

Sanzioni

A carico del datore di lavoro e dell'addetto

Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione, rilevato dall'Autorità preposta al controllo, è sanzionato ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

A carico del soggetto organizzatore

Le false dichiarazioni saranno punite secondo le norme vigenti.

Zone ad alta rilevanza turistica

I responsabili dell'elaborazione, della gestione e dell'applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare che operano presso imprese ad attività stagionale, in zone ad alta rilevanza turistica, visto l'elevato turn-over aziendale, devono comprovare l'espletamento degli obblighi formativi quinquennali prima dell'inizio dell'attività.

"NORME DI CORRETTA IGIENE PER LA MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"

Per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e per garantire qualità e sicurezza dei prodotti, è necessario che l'operatore nella manipolazione degli alimenti segua precise **norme di comportamento**, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riassunto nel seguente decalogo, adattato alle locali esigenze.

. 1. LAVARSI LE MANI RIPETUTAMENTE

Le mani sono una fonte primaria di contaminazione, quindi devono essere lavate e sanificate frequentemente, in particolare dopo:

- ogni sospensione del lavoro, prima di entrare in area di produzione
- aver fatto uso dei servizi igienici
- essersi soffiati il naso o aver starnutito
- aver toccato oggetti, superfici, attrezzi, o parti del corpo (naso, bocca, capelli, orecchie)

2. MANTENERE UNA ACCURATA IGIENE PERSONALE

Gli indumenti specifici (copricapo, camice, giacca, pantaloni, scarpe) depositati ed indossati nello spogliatoio, devono essere possibilmente di colore chiaro ed utilizzati esclusivamente durante la lavorazione; vanno cambiati non appena siano insudiciati. Particolarmente utile il copricapo a motivo dell'alta presenza di batteri nei capelli. Le unghie vanno tenute corte e pulite evitando di indossare, durante il lavoro, anelli o altri monili.

3. ESSERE CONSAPEVOLI DEL PROPRIO STATO DI SALUTE

In presenza di ferite o foruncoli, le mani vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o da una garza, che vanno cambiati regolarmente. In ogni caso gli addetti con ferite infette devono astenersi dal manipolare alimento cotti o pronti al consumo.

Precauzioni vanno parimenti adottate in presenza di sintomi quali diarrea e febbre, valutando con il proprio medico l'indicazione ad astenersi dal lavoro.

4. PROTEGGERE GLI ALIMENTI DA INSETTI, RODITORI ED ALTRI ANIMALI

La presenza negli ambienti di lavoro di insetti e roditori rappresenta una seria minaccia per l'integrità dei prodotti alimentari: la prevenzione si attua sia creando opportune barriere (protezioni delle finestre con retine amovibili) che con adeguati comportamenti in particolare conservando gli alimenti in contenitori ben chiusi e gestendo in modo corretto i rifiuti.

Anche gli animali domestici (cani, gatti, uccellini, tartarughe, ecc.) ospitano germi pericolosi che possono passare dalle mani al cibo.

5. MANTENERE PULITE TUTTE LE SUPERFICI E PIANI DI LAVORO

Vista la facilità con cui gli alimenti possono essere contaminati è necessario che tutte le superfici, soprattutto i piani di lavoro, siano perfettamente pulite. Un corretto procedimento di pulizia prevede la rimozione grossolana dello sporco, il lavaggio con detergente, il primo risciacquo, la disinfezione seguita dall'ultimo risciacquo con asciugatura finale, utilizzando solo carta a perdere.

6. RISPETTARE LE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE

Una corretta conservazione degli alimenti garantisce la loro stabilità e riduce la probabilità che possano proliferare microrganismi dannosi per il consumatore ad esempio:

I prodotti deperibili con coperture o farciti a base di crema, di uova, di panna, di yogurt e prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare, devono essere conservati ad una temperatura non superiore ai 4° C.

Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali piatti pronti, snaks, polli allo spiedo, ecc.) devono essere conservati a Temperatura tra i +60° C. e i +65° C., in speciali banchi con termostato;

gli alimenti deperibili da consumarsi freddi (quali arrosti, roast-beef, porchetta, ecc.) e le paste alimentari fresche con ripieno devono essere conservati ad una temperatura non superiore a +10° C.

7. EVITARE DI METTERE A CONTATTO I CIBI CRUDI CON QUELLI COTTI

I cibi crudi per la possibile presenza di germi, possono contaminare quelli cotti anche con minimi contatti: questa "contaminazione crociata" può essere diretta, ma anche non evidente, come nel caso di utilizzo di coltelli o taglieri già adoperati per preparare il cibo crudo, reintroducendo gli stessi microbi presenti prima della cottura. Anche nella conservazione vanno tenuti separati sia i cibi cotti dai crudi, sia le diverse tipologie di alimenti (es. separare carne suina da quella bovina o il formaggio dal prosciutto).

8. CUOCERE E RISCALDARE GLI ALIMENTI

Molti cibi crudi come la carne, le uova, il latte non pastorizzato, sono spesso contaminati da microbi che causano le malattie. Una cottura accurata li distruggerà completamente: è fondamentale rispettare il binomio Tempo e Temperatura che però può variare da alimento ad alimento.

Nel riscaldamento dei cibi è invece buona norma raggiungere i 72° C per almeno due minuti.

9. USARE ACQUA SICURAMENTE POTABILE

10. RISPETTARE IL PIANO DI AUTOCONTROLLO

Ogni industria alimentare, dalla più piccola alla più grande, deve dotarsi ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 di un piano di autocontrollo in cui sono descritti i pericoli per gli alimenti e le relative misure preventive che la ditta deve mettere in atto per prevenire o tenere sotto controllo tali pericoli: essere a conoscenza e applicare le procedure adottate è un dovere e un obbligo per ciascun operatore.

DATA:	ه ب	PER PRESA VISIONE
	Firma dell'operatore	
	Firma del titolare	
		Timbro della ditta

Registro delle presenze al corso di formazione per addetti al settore alimentare (art. 5 della L.R. 18 agosto 2005 n. 21 e Regolamento CE n. 852/2004, Allegato II, Capitolo XII, punto 1)

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Firma ingresso	Firma uscita
1.				
2				
3				
4				
5				
6				
7				<u> </u>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	·			
20				
21				
22				
23				
24				<u> </u>
25				

Il sig./sig.ra/dott./dott.ssa		·
nato a	,	
con esito favorevole al corso di sensi dell'art. 5 L.R. 21/2005 e Capitolo XII, punto 1).		
Soggetto organizzatore		
Sede del corso		
Data del corso		
	Firma del docente	
Firma de	l responsabile corso	No.

Registro delle presenze al corso di formazione per responsabili dell'elaborazione, della gestione e dell'applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP nel settore alimentare

(Regolamento CE n. 852/2004, Allegato II, Capitolo XII, punto 2)

Allegato 6 fac simile

All'Azienda Servizi Sanitari

,	n"
	Dipartimento di Prevenzione
	via n,
•	città
dell'applicazione della procedura	esponsabili dell'elaborazione, della gestion di autocontrollo basata sul sistema HACC DE n. 852/2004, Allegato II, Capitolo XII, punto 2)
II/la sottoscritto/a, responsabile del corso),
presso (Soggetto organizzatore):	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
comunica l'organizzazione del corso di fo gestione e dell'applicazione della proce nel settore alimentare	ormazione per responsabili dell'elaborazione, della edura di autocontrollo basata sul sistema HACCF
Recapito per contatti: Telefono	Fax
Data del corso	
Sede del corso:	
via/piazza	n Comune di
Durata del corso in ore	
Tematiche trattate:	
	ore
	ore
	ore
	ore
Materiale informativo di supporto:	
Strumenti di valutazione :	-
Data	Firma

II sig./sig.ra/dott./dott.ssa	
nato a	, il
	ha partecipato
della gestione e dell'appli	orso di formazione per responsabili dell'elaborazione, cazione della procedura di autocontrollo basata sul alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, ato 2
Soggetto organizzatore	
Sede del corso	
Data del corso	
	·
	Firma del docente
Fir	ma del responsabile corso